

## **Di semplificazioni** Iva e inversione contabile: proroga al 2026 per gas, elettricità e cellulari

**Marco Magrini**

— a pag. 21

# Reverse charge, proroga al 2026 su gas, elettricità e cellulari

**Il regime si applica anche sui trasferimenti di quote di emissioni e di certificati relativi alla CO2**

**Iva/1**

**Il Dl 73/2022 sfrutta subito la possibilità aperta a giugno dalla direttiva 2022/890**

**Sono compresi pc, console, laptop e parti per dispositivi diversi da computer**

**Marco Magrini**

Il meccanismo di reverse charge interno per telefoni cellulari, console da gioco, cessioni di gas ed energia elettrica viene prorogato al 31 dicembre 2026. La proroga, contenuta nell'articolo 22 del Dl 73/2022, trova la sua legittimazione unionale nella modifica dell'articolo 199-bis della direttiva Iva operata dalla direttiva 2022/890/ Ue del 3 giugno 2022.

Il sistema del reverse charge è un meccanismo derogatorio che sposta sul cessionario il debito Iva della singola transazione riducendo - è questo in teoria lo spirito della specifica regola - la possibilità di frode da parte del fornitore. Certamente, come evidenziato dalla stessa Com-

missione Ue, il reverse charge dovrebbe essere uno strumento eccezionale e applicabile solo in settori a particolare rischio di frode.

Proprio per questo l'articolo 199-bis della direttiva Iva prevede un elenco tassativo dei settori e delle transazioni per i quali ogni Stato membro può adottare la particolare regola.

Comunque - a prescindere dal fatto che si spera che, anche a seguito della piena implementazione della fattura elettronica il reverse charge venga ulteriormente limitato - il legislatore nazionale ha approfittato subito della proroga per adeguare la propria normativa interna.

In particolare, l'articolo 22 del Dl 73/2022 prevede la proroga per tutte le misure di reverse charge disciplinate dall'articolo 17, comma 6, lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) del Dpr 633/1972. Sono rispettivamente:

- le cessioni di telefoni cellulari (apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestri di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative, articolo 21 Dpr 641/1972), con esclusione dei componenti e accessori per i telefoni cellulari; si tratta delle cessioni di telefoni cellulari effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio, come chiarito, tra l'altro, dall'agenzia delle Entrate con la circolare 59/E/2010;
- le cessioni di console da gioco, tablet, pc e laptop nonché le cession-

ni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale; da questa categoria vanno esclusi i computer quali beni completi e i loro accessori;

- i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (come la CO2) trasferibili (articolo 3 e 12 della direttiva 2003/87/Ce);
- i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/Ce e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
- le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore (articolo 7-bis, comma 3, lettera a del Dpr 633/1972).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**IN ELENCO**  
**La normativa derogatoria vale anche per le cessioni di energia a soggetti rivenditori**

